

(n. 361\2913) Il Tribunale di Torino ha disposto, ex art. 102 L.F., non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo essendo l'attivo insussistente e non potendo, quindi, farsi luogo neppure in minima parte al pagamento di alcun creditore concorsuale.

-Con reclamo depositato il 25.1.2014 e ritualmente notificato i reclamanti hanno esposto:

- ✓ di essere stati alle dipendenze della società poi fallita;
- ✓ di avere (tranne il P.) ottenuto dal Tribunale di Torino decreti ingiuntivi relativi a differenze retributive maturate sino al mese di maggio 2012;
- ✓ di essersi in parte soddisfatti intervenendo nell'esecuzione individuale promossa da altro creditore;
- ✓ di vantare essi ulteriori crediti (tra cui il TFR) maturati sino al settembre 2012 in relazione ai quali erano privi di titolo esecutivo, così come lo era il P. per tutte le competenze di sua pertinenza;
- ✓ di aver depositato insinuazioni al passivo fallimentare.

-Lamentano che con tale decreto il Tribunale abbia non correttamente applicato l'art. 102 L.F. poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la norma non potrebbe frustrare le esigenze di tutela dei creditori nei casi in cui l'accertamento da effettuarsi in sede fallimentare sia indispensabile anche al di fuori di tale ambito ed in particolare ove -come nel caso di specie- esso sia rilevante in funzione dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla L. 297\1982 per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione.

-Il Fallimento si è costituito chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il reclamo essenzialmente in quanto:

- ✓ esso sarebbe stato previsto al fine di far valere i vizi formali o sostanziali del decreto e non già motivi di opportunità soggettiva quali quelli richiamati dai reclamanti, essendo la norma tassativa e non consentendo margini di valutazione;



- ✓ i reclamanti non avrebbero dedotto alcun vizio né, in particolare, avrebbero censurato l'accertata insussistenza di alcun attivo acquisito e/o acquisibile;
- ✓ il fallimento è stato dichiarato il 9.10.2013 e, quindi, ad oltre un anno dalla cessazione dei rapporti di lavoro, il che avrebbe consentito agli interessati di ottenere un titolo esecutivo prima della relativa pronuncia;
- ✓ anche successivamente ad essa, avrebbero comunque potuto ottenere quantomeno l'accertamento dei propri crediti, non soggetto alla *vis attractiva* del fallimento;
- ✓ non essendo stata ordinata la chiusura del fallimento, i reclamanti potrebbero ancora ottenere i provvedimenti necessari prima della cancellazione della società dal registro delle imprese.

-All'udienza dell'8.4.2014 in esito alla discussione la causa è stata trattenuta a riserva;

OSSERVA

L'art. 102, primo comma, L.F. prevede che *"Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura"* ed avverso tale decreto i creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo nei quindici giorni successivi alla sua comunicazione possono presentare reclamo alla Corte d'Appello, che provvede con decreto in camera di consiglio.

E', quindi, evidente che il reclamo può investire soltanto la sussistenza dei presupposti per la pronuncia del suddetto provvedimento ed, in particolare, il profilo attinente all'impossibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori che abbiano chiesto



l'ammissione al passivo.

Nel caso di specie il reclamo è, quindi, inammissibile poiché i reclamanti non hanno minimamente posto in discussione l'inesistenza dei presupposti in forza dei quali il Tribunale ha pronunciato il decreto reclamato.

Come si è visto, essi lamentano invece che esso sia il frutto di un'erronea applicazione dell'art. 102 L.F. poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, pur in presenza dei suddetti presupposti dovrebbe, invece, procedersi all'accertamento del passivo nei casi in cui l'accertamento da effettuarsi in sede fallimentare sia indispensabile anche al di fuori di tale ambito ed, in particolare, in funzione dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla L. 297/1982 il cui art. 2 prevede, per quanto ora interessa, che:

"È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

(omissis)

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura



parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto".

Le argomentazioni dei reclamanti sono, però, prive di fondamento.

Da un lato, l'art. 102 L.F. ha l'evidente *ratio* di evitare la prosecuzione della procedura (ed i connessi costi) nelle ipotesi in cui, per insussistenza di un attivo, non potrà essere soddisfatto alcun creditore concorsuale e la norma risponde, quindi, ad un interesse di tipo complessivo e generale, che prescinde dalle posizioni di singoli creditori ed osta alla prosecuzione di un procedimento liquidatorio che non potrà avere esito.

In realtà, il profilo di cui si dolgono i reclamanti è del tutto estraneo al presente procedimento attenendo all'interpretazione non già della suddetta norma (del tutto chiara così da non richiedere alcuna interpretazione), ma dell'art. 2 L. 297\1982: il prospettato mancato coordinamento con l'art. 102 L.F. va risolto in tale prospettiva, vale a dire in sede di interpretazione -in modo "costituzionalmente orientato"- della specifica norma riguardante il Fondo di Garanzia e dei presupposti dalla stessa previsti per essere ammessi a fruire delle relative prestazioni, posto che l'accertamento del credito in sede fallimentare, anche alla luce di quanto previsto dalla norma, non rappresenta l'unica opzione prospettabile.

Sul punto, va sottolineato come la S.C. abbia ripetutamente esaminato fattispecie in cui era stata proposta azione verso il Fondo di Garanzia in ipotesi di chiusura della procedura fallimentare per l'assoluta insufficienza dell'attivo e nelle quali il credito non era stato accertato in sede fallimentare (tra le tante, v. Cass. 29.5.2012, n. 8529), ma ha risolto tali controversie sulla base dell'interpretazione da darsi all'art. 2 L. 29.5.1982, n. 297 e con riferimento al rapporto intercorrente tra l'INPS ed i singoli interessati.



Allo stesso modo, eventuali dubbi di legittimità costituzionale dovrebbero essere sollevati nei confronti di tale norma e non già della norma generale riguardante la procedura fallimentare.

La particolare natura delle questioni trattate e la non univocità della giurisprudenza di merito che si è pronunciata in merito alle questioni ora oggetto di reclamo giustificano l'integrale compensazione delle relative spese.

Essendo l'impugnazione inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.


La Corte d'Appello di Torino, Prima Seconda Civile;

- a) Dichiarare inammissibile il reclamo;
- b) Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio il giorno 8 aprile 2014

IL CONSIGLIERE EST.

Alfredo GROSSO



IL PRESIDENTE

Luigi GRIMALDI



Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino
il 16 APR. 2014

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Valentinna GIARDIELLO

